



*Istituto Superiore di Sanità*

## CAPITOLATO SPECIALE

*(Ai sensi del D.Lgs 50/2016e ss.mm.ii.)*

"LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILE ED IDRICO-SANITARIA"  
DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

## Indice generale

PARTE I - NATURA E OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO .....	4
Articolo 1 - Oggetto e definizione dell'Accordo Quadro.....	4
Articolo 2 - Durata dell'Accordo Quadro.....	5
Articolo 3 - Quantitativo Massimo e valore stimato dell'Accordo Quadro .....	5
PARTE II - CONTRATTI BASATI SULL'ACCORDO QUADRO .....	6
Articolo 4 - Procedura per l'Aggiudicazione dei contratti specifici .....	6
Articolo 5 - Oggetto dei contratti specifici.....	6
Articolo 6 - Sicurezza nell'esecuzione dei contratti specifici.....	6
Articolo 7 - Contratto relativo al contratto specifico .....	7
PARTE III - REGOLE GENERALI RIGUARDANTI I CONTRATTI SPECIFICI BASATI SULL'ACCORDO QUADRO .....	8
Articolo 8 - Documenti che fanno parte dell'Accordo.....	8
Articolo 9 - Disposizioni particolari riguardanti l'Accordo.....	8
Articolo 10 - Successione e Fallimento dell'Aggiudicatario .....	8
Articolo 11 - Rappresentante dell'Aggiudicatario e domicilio; Direttore Tecnico e personale addetto ai lavori.....	9
Articolo 12 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione .....	10
Articolo 13 - Convenzioni in materia di valuta e termini.....	10
Articolo 14 - Il Subappalto.....	10
Articolo 15 - Vizi e difformità di realizzazione dei lavori relativi ai contratti specifici.....	11
Articolo 16 - I Pagamenti .....	11
PARTE IV - CATEGORIE DI QUALIFICAZIONE E GARANZIE.....	12
Articolo 17 - Requisiti necessari .....	12
Articolo 18 - Garanzia definitiva.....	12
Articolo 19 - Riduzione delle garanzie .....	14
Articolo 20 - Obblighi assicurativi a carico dell'Operatore Economico.....	14
PARTE V - AGGIUDICAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO .....	15
Articolo 21 - Criterio di aggiudicazione nell'Accordo Quadro.....	15
Articolo 22 - Modalità di stipula dei contratti specifici .....	16
PARTE VI - NORME FINALI .....	16
Articolo 23 - Oneri e obblighi a carico dell'Aggiudicatario .....	16
Articolo 24 - Obblighi speciali a carico dell'Aggiudicatario.....	18
Articolo 25 - Penali .....	19
Articolo 26 - Risoluzione dell'Accordo Quadro e dei contratti specifici .....	20

Articolo 27 - Norme di Rinvio .....	22
Articolo 28 - Trattamento dei dati personali, proprietà dei dati .....	22
PARTE VII - CONTROVERSIE, MANODOPERA, CONTRATTI COLLETTIVI .....	23
Articolo 29 - Accordo bonario.....	23
Articolo 30 - Definizione delle controversie .....	23
Articolo 31 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera .....	22
Articolo 32 - Spese contrattuali, imposte, tasse .....	24
PARTE VIII - SPECIFICHE TECNICHE DEGLI INTERVENTI .....	24
Articolo 33 - Cronoprogramma e tempistica degli interventi .....	25
Articolo 34 - Definizione dei lavori di riqualificazione e manutenzione oggetto dei singoli contratti	25
Articolo 35 - Descrizione della tipologia dei possibili interventi manutentivi.....	25
Articolo 36 - Modalità di ordinazione dei lavori.....	28
PARTE IX - TERMINI PER L'ESECUZIONE DEI CONTRATTI SPECIFICI .....	29
Articolo 37 - La Direzione Lavori.....	30
Articolo 38 - Consegna e inizio dei lavori .....	30
Articolo 39 - Termini per l'ultimazione dei lavori e verbale di ultimazione .....	31
Articolo 40 - Proroghe.....	31
Articolo 41 - Sospensioni ordinate dal Direttore dei Lavori.....	31
Articolo 42 - Regolare Esecuzione.....	32
Articolo 43 - Programma esecutivo dei lavori dell'Aggiudicatario .....	32
Articolo 44 - Inderogabilità dei termini di esecuzione .....	32
Articolo 45 - Lavoro notturno, festivo e reperibilità .....	33
Articolo 46 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi.....	33
PARTE X - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI .....	33
Articolo 47 - Lavori a misura.....	33
Articolo 48 - Prezzi della manodopera .....	34
Articolo 49 - Norme di misurazione e valutazione di ogni lavorazione riportante in tariffa .....	34
Articolo 50 - Modalità di esecuzione di ogni lavorazione.....	36
Articolo 51 - Requisiti dei materiali e componenti .....	37
ALLEGATI.....	39

## PREMESSA

L'Istituto Superiore di Sanità (di seguito ISS) di Roma, al fine di garantire un adeguato sistema di interventi di manutenzione di tutti i propri immobili, intende stipulare con un unico operatore economico, un Accordo Quadro per la realizzazione dei lavori per le opere di natura edile ed impiantistica che si renderanno necessari nell'arco di un anno a decorrere dalla sottoscrizione dell'accordo medesimo.

Il presente Capitolato Speciale detta la disciplina relativa all'Accordo Quadro, con l'indicazione delle norme generali che disciplineranno il rapporto, e quella relativa alle condizioni e alla modalità di stipula dei contratti specifici per l'affidamento dei singoli interventi di manutenzione.

Gli immobili dell'Istituto Superiore di Sanità, interessati dagli interventi di manutenzione, sono dislocati su tre aree distinte, che denomineremo: A, B, C.

L'area A è delimitata da Viale Regina Elena, Via Tiburtina, Via del Castro Laurenziano e l'edificio sede dell'ex Ospedale Regina Elena.

L'area B è delimitata da Via del Castro Laurenziano, Via Tiburtina, Viale delle Province e l'edificio sede della Facoltà di Economia e Commercio dell'Università "La Sapienza".

Queste due aree sono collegate mediante due sottopassaggi che attraversano Viale del Castro Laurenziano.

L'area C è delimitata da Via Gianicolo, Viale delle Province e Via Cupa.

Tutte le sedi sono collocate in comprensori recintati e sorvegliati non accessibili a persone non autorizzate.

Il contratto di manutenzione si estenderà inoltre ad eventuali nuove strutture acquisite durante la durata del contratto collocate entro l'area delimitata dal GRA (Grande Raccordo Anulare) nel Comune di Roma.

E' da ricordare che l'edificio principale dell'ISS, denominato Edificio 1 e collocato nell'area A, è soggetto a vincolo del Ministero dei beni Culturali ai sensi del D. Lgs. 42/2004; ciò comporta l'assoggettamento dell'immobile alle prescrizioni e/o autorizzazioni previste per legge.

L'Istituto Superiore di Sanità, per lo svolgimento delle sue attività istituzionali, dispone prevalentemente di laboratori di tipo chimico, fisico e biologico, di locali a contaminazione controllata e locali adibiti alla stabulazione e sperimentazione animale, di uffici tecnici ed amministrativi., oltre che di magazzini e depositi.

Si evidenzia inoltre che, con D. M. del 02 marzo 2016, è stato approvato il "Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Istituto Superiore di Sanità" ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 28/06/2016 n. 106; tutto ciò ha comportato un riordino con conseguente spostamento di personale e variazione delle funzioni di alcuni ambienti.

## PARTE I - NATURA E OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

### **Articolo 1 - Oggetto e definizione dell'Accordo Quadro**

L'oggetto dell'Accordo Quadro comprende i lavori di manutenzione di tipo edile ed impiantistico nonché le opere, le prestazioni, le forniture ed i servizi accessori connessi per garantire l'efficienza funzionale delle strutture di proprietà, il tutto per rendere l'attività da svolgere finita ed eseguita secondo la "regola d'arte".

L'Accordo Quadro ha la finalità di regolamentare i contratti specifici che verranno assegnati all'operatore economico Aggiudicatario durante il periodo di durata del medesimo Accordo e che saranno volti all'esecuzione di singoli interventi di manutenzione. Pertanto, con la presente procedura, L'ISS di Roma intende regolamentare gli affidamenti di contratti specifici concernenti l'esecuzione di lavori di manutenzione e di tutte quelle opere e provviste emergenti ed occorrenti che per la durata dell'Accordo Quadro dovessero rendersi necessari per garantire l'efficienza funzionale delle strutture di proprietà o concesse in uso a vario titolo all'ISS, il cui elenco è indicato nell'allegato denominato "Planimetria Generale ISS" del presente Capitolato Speciale.

Per forniture e servizi accessori da includere sono da intendersi anche il noleggio dei mezzi di cantiere e delle attrezzature necessarie all'esecuzione delle attività previste in ogni contratto specifico, nonché le strutture per il ricovero per tali mezzi ed attrezzature.

L'Accordo Quadro ha per oggetto le regole generali di intesa tra l'Amministrazione - ISS e l'Operatore Economico - Impresa, in base alle quali si procederà a stipulare specifici contratti relativi ad interventi manutentivi connotati da serialità e caratteristiche esecutive standardizzate.

In particolare nel presente Capitolato sono contenuti:

- la durata dell'Accordo Quadro;
- il tetto di spesa complessiva entro il quale possono essere appaltati i singoli lavori.

Sono pertanto oggetto dell'Accordo Quadro:

- le regole relative alla procedura di aggiudicazione dei contratti specifici;
- la tipologia di prestazioni affidabili.

### **Articolo 2 - Durata dell'Accordo Quadro**

L'accordo Quadro che verrà stipulato con l'Operatore Economico aggiudicatario della presente procedura ha una durata temporale di anni 1 (uno) decorrenti dalla data di stipula del Accordo Quadro, durata che potrà essere prorogata per il tempo strettamente necessario al completamento dei lavori inerenti l'ultimo contratto stipulato e comunque non superiore ad ulteriori sei mesi.

Per durata dell'Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale l'Amministrazione può stipulare il singolo contratto specifico. L'Accordo potrà invece risolversi anticipatamente, rispetto alla durata stabilita, a seguito dell'esaurimento della somma economica stabilita come quantitativo massimo dell'Accordo stesso. Tale condizione si potrà raggiungere in seguito all'assegnazione o stipula di tanti contratti specifici il cui totale equivale all'intero importo fissato nell'Accordo Quadro.

### **Articolo 3 - Quantitativo Massimo e valore stimato dell'Accordo Quadro**

L'importo massimo delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro è stimato in complessivi € 760.000,00 di cui € 297.491,00 per i costi della manodopera (ai sensi del D.M. 11/12/1978), e € 16.273,00 per oneri della Sicurezza (da DUVRI), esclusa IVA.

L'importo relativo agli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere, la cui quota parte da imputare all'ammontare del contratto specifico verrà computata di volta in volta in relazione alle attività da svolgere all'interno dei singoli contratti, non è soggetto ad alcun ribasso di gara (ai sensi dell'art.23, c.16 del D.Lgs 50/2016)

## **PARTE II - CONTRATTI BASATI SULL'ACCORDO QUADRO**

### **Articolo 4 - Procedura per l'Aggiudicazione dei contratti specifici**

L'Amministrazione, trattandosi di un Accordo Quadro assegnato ad un singolo Operatore Economico, a fronte di una o più richieste di interventi manutentivi, aggiudicherà tramite proprio rappresentante incaricato (R.U.P., D.L., ecc.), ciascun contratto specifico ponendo in essere le seguenti attività:

- a) Preliminarmente, l'Amministrazione procederà alla definizione dell'oggetto del singolo contratto (indicazione della tipologia del lavoro manutentivo da eseguire, opere e servizi accessori ad esse connessi da fornire) in ragione di quanto stabilito nell'Accordo Quadro;
- b) Successivamente, l'Amministrazione provvederà alla richiesta d'offerta relativa all'intervento da eseguire che dovrà rispettare i termini e le condizioni (fisse o da fissare) previste nell'Accordo Quadro;
- c) Con la ricezione dell'offerta, a seguito della valutazione della stessa, l'Amministrazione procederà ad aggiudicare il contratto specifico mediante la stipula del relativo contratto in favore dell'Operatore Economico che si è aggiudicato l'Accordo Quadro operando, sui prezzi unitari, le medesime condizioni offerte (ribasso) all'interno dell'Accordo stesso.

### **Articolo 5 - Oggetto dei contratti specifici**

Oggetto del contratto specifico basato sull'Accordo Quadro potrà essere, in ragione di quanto specificato dall'Amministrazione nella richiesta d'offerta, quanto nel seguito indicato:

1. Opere di riparazione, di rinnovamento, di integrazione dell'esistente e di sostituzione delle finiture delle costruzioni e quelle necessarie a mantenerle in efficienza senza modificarne le caratteristiche dimensionali e/o comunque in generale opere di manutenzione classificabili nelle categorie OG1 da eseguirsi presso le strutture in uso all'ISS (di cui all'allegato "Planimetria Generale ISS") e necessarie ad integrare o mantenere in efficienza i locali esistenti negli edifici.

Per "finiture" si intende quella parte di un elemento strutturale o tecnologico sostituibile e rinnovabile senza sostituire l'intero elemento strutturale o tecnologico.

Per "integrazione dell'esistente" si intende l'ammodernamento del manufatto esistente e l'aggiunta di componenti volti anche a migliorare l'elemento dal punto di vista del risparmio energetico, mentre non è compresa la realizzazione di nuovi manufatti precedentemente non presenti.

A titolo indicativo e non limitativo nella parte VIII del presente Capitolato Speciale verranno esplicitate le specifiche tecniche delle principali prestazioni potenzialmente richiedibili all'Aggiudicatario dell'Accordo Quadro, fermo restando che lo stesso sarà tenuto ad intervenire ogni qual volta la Direzione Lavori ne ravveda la necessità.

### **Articolo 6 - Sicurezza nell'esecuzione dei contratti specifici**

Premesso che la conclusione di un Accordo Quadro è finalizzato alla stipula di contratti specifici, in via preliminare è stato redatto un D.U.V.R.I. per l'elaborazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare, o quantomeno ridurre al minimo i rischi derivanti dalle prestazioni oggetto dell'Accordo.

L'Aggiudicatario redigerà e consegnerà all'Amministrazione, entro trenta giorni dall'aggiudicazione dell'Accordo Quadro, un DVR redatto in conformità al D. Lgs 81/08 e ss. mm. ii., nonché alla migliore letteratura tecnica in materia per quanto attiene alle scelte autonome dell'Aggiudicatario e le relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori che potenzialmente saranno oggetto dei contratti specifici.

Considerando che al momento della stipula di contratti specifici potrebbero essere cambiate le condizioni legate ai rischi interferenti, l'Amministrazione, quando stipulerà un contratto specifico, provvederà alla nomina di un Coordinatore della Sicurezza in Esecuzione (se necessario), il quale provvederà ad aggiornare il D.U.V.R.I., individuando, tra l'altro, i relativi costi della sicurezza.

L'adempimento di tali obblighi dovrà essere documentato da apposito verbale, redatto a cura del C.S.E.(se nominato), da allegare alla documentazione del contratto specifico, quale parte integrante dello stesso.

In generale, trattandosi di interventi di Manutenzione, l'Aggiudicatario è tenuto ad osservare tutte le norme vigenti sulla prevenzione infortuni ed igiene nei luoghi di lavoro, ed a fornire ogni certificazione e documentazione in merito nel caso che queste vengano espressamente richieste dall'Amministrazione; in particolare sarà obbligo dell'Aggiudicatario assicurarsi che il proprio personale sia informato sulle "Norme specifiche per il personale delle Imprese esterne che operano all'Interno dell'Istituto" e dal "Piano di emergenza", documenti redatti a cura del Servizio Prevenzione dell'Amministrazione.

In caso di tre inadempienze, l'Amministrazione potrà risolvere l'Accordo Quadro e procederà ai sensi dell'art. 103 co.2 D.lgs 50/2016, ferme restando le eventuali responsabilità civili e penali in carico all'Aggiudicatario. Quest'ultimo garantisce inoltre che il personale, nell'eseguire i lavori di manutenzione di cui al presente capitolato, abbia ricevuto un'adeguata informazione e formazione sui rischi specifici propri dell'attività, nonché un'adeguata formazione sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente. L'Aggiudicatario garantisce pertanto che il personale che esegue i lavori di manutenzione venga dotato, in relazione alla tipologia delle attività da svolgere, di adeguati dispositivi di protezione individuali e collettivi (es.: elmetti, cinture, guanti, occhiali di sicurezza, ecc.) così come prescritto all'interno del proprio documento sulla sicurezza.

Le gravi violazioni dei Piani di Sicurezza da parte dell'Aggiudicatario sono causa di risoluzione del contratto, previa costituzione in mora. La definizione delle cause di risoluzione è disciplinata dall'articolo 108 del D.lgs. 50/16 e ss. mm. ii. La vigilanza sull'osservanza dei Piani di Sicurezza è affidata al D.L. e al C.S.E. (se nominato).

L'Aggiudicatario può, prima dell'inizio dei lavori o in corso d'opera, presentare al responsabile della Sicurezza o al C.S.E. (se nominato) proposte di modificazioni o integrazioni al D.U.V.R.I.

L'Aggiudicatario si impegna ad adeguare il piano alle prescrizioni imposte dalla D.L., qualora questa rilevi e contesti, in ogni momento dell'esecuzione dei lavori, insufficienze di qualunque genere del piano, senza che ciò comporti ulteriori oneri per l'Amministrazione.

### **Articolo 7 - Contratto relativo al contratto specifico**

Nel contratto relativo al singolo contratto specifico che, ai sensi dell'art. 54 comma 3 del D.lgs 50/2016, trattandosi di un Accordo Quadro con un unico Operatore Economico, verrà stipulato con

l'Aggiudicatario dell'Accordo Quadro stesso, l'Amministrazione, all'atto della stipula, si atterrà alle condizioni generali inerenti il medesimo Accordo comprese quelle contenute all'interno del presente Capitolato Speciale e dei suoi allegati.

### **PARTE III - REGOLE GENERALI RIGUARDANTI I CONTRATTI SPECIFICI BASATI SULL'ACCORDO QUADRO**

#### **Articolo 8 - Documenti che fanno parte dell'Accordo**

1. Fanno parte integrante e sostanziale dell'accordo:
  - a) Il presente Capitolato Speciale comprensivo dell'allegato: Allegato " Planimetria Generale ISS" in uso all'ISS;
  - b) La Tariffa dei Prezzi per le Opere Edili ed Impiantistiche edizione 2012 della Regione Lazio ed i Prezzari DEI Tipografia del Genio Civile - Edizioni II semestre 2016;
  - c) Polizze di garanzia;
  - d) Il D.M. n. 145/00 per le parti vigenti;
  - e) Il Regolamento "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" emanato con DPR n. 62 del 16/4/2013.
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
  - a) il Codice dei contratti, approvato con decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss. mm. ii. ;
  - b) il Regolamento di attuazione del codice dei contratti pubblici approvato con DPR 207/2010 ss. mm. ii. per le parti vigenti;
  - c) il D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, con i relativi allegati e ss. mm. ii..

#### **Articolo 9 - Disposizioni particolari riguardanti l'Accordo**

La sottoscrizione del presente Capitolato Speciale e dei suoi allegati equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di appalti pubblici di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano l'accordo.

#### **Articolo 10 - Successione e Fallimento dell'Aggiudicatario**

In caso di fallimento dell'Aggiudicatario l'Amministrazione si avvale, a tutela dei propri interessi, di quanto disposto in materia dalla normativa nazionale vigente nonché di quanto disposto alla parte II Titolo V - Esecuzione - del D.lgs. 18/04/2016 n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni (Codice dei Contratti). Qualora l'esecutore sia un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell'articolo 48 del D.lgs. 50 del 18/04/2016.



## **Articolo 11 - Rappresentante dell'Aggiudicatario e domicilio; Direttore Tecnico e personale addetto ai lavori**

L'Aggiudicatario deve eleggere domicilio nel comune di Roma o provincia ai sensi della normativa vigente (art. 2 DM 145/2000); a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

L'Aggiudicatario deve altresì comunicare nei modi prescritti dalla normativa vigente, le generalità delle persone autorizzate ad agire per suo conto.

L'Aggiudicatario deve nominare, prima dell'inizio dell'Accordo ed a sua cura e spese, un tecnico professionalmente preparato ed in grado di coordinare le attività previste, di seguito denominato D.T. (Direttore Tecnico o di cantiere), nonché un suo sostituto in caso di assenza. Il D.T. è responsabile dell'organizzazione, della programmazione e dell'esecuzione delle attività e deve essere sempre reperibile dal D.L. tramite telefono fisso o mobile. Il D.T. rappresenta l'Aggiudicatario a tutti gli effetti e, pertanto, tutte le comunicazioni a lui rivolte dal D.L. e/o dall'Amministrazione s'intendono date all'Aggiudicatario. I nominativi del D.T. e del sostituto devono essere notificati all'Amministrazione per iscritto entro dieci giorni dalla comunicazione di aggiudicazione dell'Accordo ed almeno tre giorni prima dalla data di inizio dello stesso.

L'Amministrazione può ottenere in qualsiasi momento nel corso della durata dell'Accordo, previa motivata richiesta, la sostituzione del D.T. e/o del suo sostituto senza che l'Aggiudicatario possa opporre eccezione alcuna. In tal caso l'Aggiudicatario provvede alla sostituzione entro dieci giorni dalla richiesta pena la risoluzione dell'Accordo Quadro.

L'Aggiudicatario è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza del proprio personale, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Ogni variazione del domicilio delle persone incaricate e definite dall'Aggiudicatario (di cui al presente articolo di capitolato) deve essere tempestivamente notificata all'Amministrazione; ogni variazione del nominativo del Direttore Tecnico incaricato deve essere accompagnata dal deposito presso l'Amministrazione del nuovo atto di mandato.

Per l'espletamento delle attività manutentive l'Aggiudicatario deve disporre di personale addetto manutentore professionalmente qualificato, in possesso degli attestati tecnici richiesti dalle norme vigenti. Il personale addetto deve essere in numero sufficiente allo svolgimento tempestivo, efficiente ed agevole di tutte le attività previste. In particolare, in considerazione dei numerosi interventi che si presume di effettuare, l'Aggiudicatario dovrà garantire (se richiesto dalla D.L.) la presenza continua presso la propria sede operativa di almeno n. 2 persone di assoluta fiducia e professionalità formate ed informate sulla tipologia di intervento da eseguire, così come previsto dal D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché formate ed informate sui pericoli e rischi comuni alle proprie mansioni.

All'inizio dell'Accordo, l'Aggiudicatario comunicherà all'Amministrazione l'elenco del personale impiegato attestandone la formazione e riportando i nominativi e la relativa qualifica professionale. L'Aggiudicatario, inoltre, aggiorna costantemente l'elenco di cui sopra comunicando all'Amministrazione tutte le eventuali variazioni che dovessero intervenire nel corso dell'Accordo (in termini di corsi di aggiornamento e/o integrazioni di personale qualificato).

## **Articolo 12 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione**

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici oggetto dell'accordo, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato Speciale. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano le normative vigenti sul tema.

L'Aggiudicatario, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246. L'Aggiudicatario, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l'esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008).

## **Articolo 13 - Convenzioni in materia di valuta e termini**

In tutti gli atti predisposti dall'Amministrazione i valori in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa.

## **Articolo 14 - Il Subappalto**

L'affidamento in subappalto o in cottimo delle opere oggetto di contratti specifici è ammesso in conformità all'art. 105 comma 2 del D.lgs. 50/2016. Il subappalto dovrà essere autorizzato dall'Amministrazione a condizione che l'Aggiudicatario provveda:

- nella procedura di affidamento dell'Accordo Quadro, ad indicare all'atto dell'offerta se intende subappaltare o concedere in cottimo parte delle lavorazioni;
- nella procedura di affidamento dell'Accordo Quadro, ad indicare all'atto dell'offerta le parti di lavoro che intende subappaltare;
- a non subappaltare o ad affidare in cottimo altre categorie di lavori diverse da quelle a suo tempo indicate nell'offerta;
- ad indicare all'atto dell'offerta per ciascun contratto specifico le parti di lavoro che intende subappaltare;
- a richiedere la prescritta autorizzazione al subappalto all'Amministrazione che provvede al rilascio entro 30 giorni dalla richiesta, (termine prorogabile una sola volta in presenza di giustificati motivi trascorso il quale senza che l'ente appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione s'intende concessa), a stipulare il contratto di subappalto dopo l'autorizzazione;
- a depositare il contratto di subappalto almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni, allegando alla copia autentica del contratto di subappalto, la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, ai sensi dell'art. 2359 del c.c., con l'impresa affidataria del subappalto, nonché la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.lgs 50/2016 in relazione alla prestazione subappaltata, e la

dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza per lo stesso dei motivi di esclusione di cui all'art. 8 o del medesimo D.lgs 50/2016;

- a praticare gli stessi prezzi di aggiudicazione con un ribasso non superiore al 20%;
- ad inserire nei contratti con i subappaltatori o cottimisti una clausola che espressamente vieti l'ulteriore subappalto o affidamento in cottimo;
- a garantire che da parte dei subappaltatori e cottimisti venga rispettato il trattamento economico e normativo stabilito dai C.C.N.L. nazionali e territoriali in vigore per il settore e la zona in cui si svolgono i lavori;
- a trasmettere all'Amministrazione prima dell'inizio dei lavori da parte dell'Aggiudicatario e dei subappaltatori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici, nonché copia del piano per la sicurezza fisica dei lavoratori;
- a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti col piano presentato dall'Aggiudicatario stesso;
- a garantire che nei cartelli esposti all'esterno del cantiere siano indicati anche il nominativo dell'impresa subappaltatrice.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi ed agli oneri dell'Aggiudicatario del contratto specifico che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell'Amministrazione delle prestazioni subappaltate.

E' vietata la cessione del contratto. Si procederà al pagamento diretto nei confronti del subappaltatore nei casi previsti dall'art. 105 co.13 del D.lgs 50/2016. Per tutto quanto non espressamente previsto si applica l'art. 105 del D.lgs 50/2016.

#### **Articolo 15 - Vizi e difformità di realizzazione dei lavori relativi ai contratti specifici**

All'ultimazione delle lavorazioni oggetto di ciascun contratto specifico la D.L. procederà all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite tramite un verbale. In sede di accertamento sommario saranno pertanto rilevati e verbalizzati dalla D.L. eventuali vizi e difformità di costruzione che l'Aggiudicatario è tenuto ad eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno all'Amministrazione. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista all'interno del presente Capitolato Speciale, in proporzione all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

#### **Articolo 16 - I Pagamenti**

I pagamenti inerenti le opere relative ai contratti sottoscritti verranno effettuati in seguito al certificato di ultimazione dei lavori relativi a ciascun contratto stipulato secondo le condizioni dell'Accordo Quadro. Per ciascuno dei suddetti contratti, infatti, verrà stilato dal D.L. un certificato di ultimazione dei lavori, che consentirà all'Amministrazione di effettuare i pagamenti connessi alle opere eseguite, in seguito della predisposizione degli atti contabili relativi pertanto alla rendicontazione delle opere inerenti il medesimo contratto.

L'Aggiudicatario, ai sensi della Legge 244/2007, commi 209-214, in materia di "obbligo di fatturazione elettronica", si impegna a trasmettere correttamente le fatture in formato digitale di tutto quanto contabilizzato (secondo le condizioni economiche dell'Accordo Quadro). L'Aggiudicatario, ai sensi del Decreto n. 55 del 03/04/2013, deve provvedere all'inoltro delle fatture elettroniche utilizzando tutti i riferimenti e le informazioni ritenute utili, nonché il Codice Univoco d'Ufficio, **BLEIS3**. Le fatture devono essere emesse con esposizione dell'IVA - e redatte secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate all'Istituto Superiore di Sanità – viale Regina Elena, 299 - 00161 Roma - e riporteranno le modalità di pagamento, comprensive del codice IBAN.

Il termine di pagamento dal ricevimento della fattura sarà di 60 gg. Qualora le fatture non siano correttamente emesse o indirizzate, l'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in ordine ad eventuali ritardi di pagamento e può respingerle, chiedendone una nuova emissione.

L'Aggiudicatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010, n. 136 e ss. mm. e ii., e comunica all'Amministrazione i dati identificativi richiesti dal comma 7 dello stesso articolo di legge. I pagamenti, ai sensi della normativa vigente, sono condizionati alla preventiva verifica del versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi, alla verifica di cui al combinato disposto dell'art. 48 bis D.P.R. 602/1973 e del Decreto del MEF n. 40 del 18/01/2008.

Per eventuali trattenute derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art.30 co.5 e 6 del D.lgs 50/2016 per inottemperanza agli obblighi di versamento di contributi previdenziali e assicurativi e/o per inadempienza retributiva, da parte dell'Aggiudicatario, lo stesso non può opporre eccezioni di sorta, né ha diritto a interessi o risarcimenti. Ai corrispettivi sono applicate le ritenute a garanzia nella misura dello 0,5%, ai sensi dell'art. 30, co. 5, del D.lgs 50/2016. Le ritenute dello 0,5% saranno liquidate all'Aggiudicatario in seguito al Certificato di Regolare Esecuzione.

Le somme dovute per eventuali penalità, a seguito di contestazione degli inadempimenti da parte del D.L, dovranno essere decurtate dai corrispettivi delle fatture. Inoltre, in caso di mancata ricezione delle fatture decurtate, l'Amministrazione può rivalersi sulla cauzione definitiva.

## **PARTE IV - CATEGORIE DI QUALIFICAZIONE E GARANZIE**

### **Articolo 17 - Requisiti necessari**

L'ammontare complessivo massimo dell'accordo per le opere OG1 è così come riportato nel precedente "Articolo 3 - Quantitativo Massimo e valore stimato dell'Accordo Quadro".

L'Aggiudicatario dovrà, pertanto, possedere i requisiti nel seguito indicati:

Attestazione SOA comprovante il possesso della categoria OG1 - Edifici civili e industriali - Classifica III (Importo Classifica fino a € 1.033.000,00). I lavori di manutenzione sono infatti classificati nella categoria di opere generali «OG1».

### **Articolo 18 - Garanzia definitiva**

Ai sensi dell'articolo 103 del D.lgs. 50/2016 è richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell'ammontare dell'Accordo Quadro; qualora l'aggiudicazione sia fatta in favore di un ribasso offerto in misura superiore al 10%, la garanzia

fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; qualora il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale. La garanzia è progressivamente svincolata a decorrere dal raggiungimento di un importo di contratti specifici per lavori eseguiti pari al 80% dell'importo dell'intero Accordo Quadro. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20%, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente allo scadere dell'Accordo Quadro; lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

L'Amministrazione può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese sopraggiunte a seguito di lavori da eseguirsi d'ufficio o rimborsi dovuti all'interno delle condizioni dei successivi contratti specifici.

L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell'Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Aggiudicatario di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria. L'Istituto garante dovrà esplicitamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la sua operatività entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile.

Alla cauzione definitiva rilasciata da Istituti di Credito, Compagnie Assicuratrici o Intermediari Finanziari autorizzati, deve essere allegata una auto-dichiarazione accompagnata da una copia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore, ovvero, autentica notarile da cui si evinca inequivocabilmente il potere di firma o rappresentanza dell'Agente che sottoscrive la cauzione. La cauzione garantisce l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, fatta salva ogni ulteriore azione per danni superiori al valore delle fideiussione.

L'Amministrazione ha diritto di rivalersi sulla cauzione per ogni sua ragione di credito nei confronti dell'Appaltatore in dipendenza del contratto, salvo restando l'esperimento di ogni altra azione.

Su richiesta dell'Amministrazione, l'Appaltatore è tenuto a reintegrare la cauzione nel caso in cui l'Amministrazione stessa abbia dovuto avvalersene, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, oppure quando la cauzione sia divenuta insufficiente a seguito di eventuali ampliamenti dell'oggetto dell'appalto. Ove l'Appaltatore non provvedesse a tale adeguamento, l'Amministrazione è autorizzata a trattenere il relativo importo sulle rate di pagamento.

La garanzia fideiussoria sarà svincolata progressivamente secondo quanto stabilito dell'art. 103 comma 5 del D.lgs. 50/2016. L'Amministrazione darà l'adesione allo svincolo definitivo e alla restituzione della cauzione all'avente diritto solo ed esclusivamente quando tra l'Amministrazione stessa e l'Appaltatore saranno stati pienamente regolarizzati e liquidati i rapporti di qualsiasi specie e non risulteranno danni imputabili all'Appaltatore, ai suoi dipendenti o ad eventuali terzi, per il fatto dei quali l'aggiudicatario debba rispondere. L'Amministrazione ha diritto di valersi della cauzione per reintegrarsi dei crediti da questa garantiti, in base a semplice richiesta, senza bisogno di diffida o di procedimento giudiziario.

L'Appaltatore sarà avvertito con PEC.

## **Articolo 19 - Riduzione delle garanzie**

L'importo della garanzia fideiussoria potrà essere ridotto nei casi previsti all'articolo 93, comma 7 del Codice dei contratti.

## **Articolo 20 - Obblighi assicurativi a carico dell'Operatore Economico**

Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. l'Aggiudicatario è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione dell'Accordo Quadro, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne l'Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione di lavori di manutenzione a seguito di stipula di contratti specifici ed una polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. Non potrà essere stipulato nessun contratto se tale polizza o dichiarazione sostitutiva delle condizioni fornita su carta intestata dall'Assicuratore non sarà depositata presso la Direzione Lavori dell'Amministrazione. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di inizio del primo lavoro appaltato e cessa alla data in cui è ultimata e liquidata ogni ragione contabile inerente i lavori oggetto dell'ultimo contratto specifico riferito al medesimo Accordo Quadro. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dall'Amministrazione a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e deve prevedere anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. Deve prevedere anche una copertura di responsabilità civile trasversale (cross liability) fra l'Aggiudicatario ed eventuali subappaltatori ove del caso. Tale polizza deve essere stipulata nella forma "Contractors All Risks" (C.A.R.), deve prevedere una somma assicurata di cui alla sezione 1 di polizza non inferiore all'importo dell'ammontare dell'Accordo Quadro al lordo dell'I.V.A. e deve altresì:

- 1.1 prevedere la copertura dei danni delle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso, ancorché in proprietà o in possesso dell'impresa, compresi i beni dell'Amministrazione destinati alle opere, causati da furti e rapine, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi;
- 1.2 prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell'arte, difetti e vizi dell'opera, in relazione all'integra garanzia a cui l'impresa è tenuta, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l'obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d'appalto anche ai sensi dell'articolo 1665 del codice civile.

La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi deve:

- 2.1 prevedere la copertura dei danni che gli l'Aggiudicatario debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da egli dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli

infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti, in conseguenza del comportamento colposo commesso dall'Aggiudicatario o da un proprio dipendente del quale egli debba rispondere ai sensi dell'articolo 2049 del codice civile, e danni a persone dell'Aggiudicatario, e propri parenti o affini, o a persone dell'Amministrazione occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere o a consulenti dell'Aggiudicatario o dell'Amministrazione;

- 2.2 prevedere la copertura dei danni biologici;
- 2.3 prevedere specificamente l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti dell'Amministrazione autorizzati all'accesso al cantiere, per la direzione dei lavori.

Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'Aggiudicatario dell'Accordo Quadro coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'Aggiudicatario sia un'associazione temporanea di imprese le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti. Il massimale di responsabilità civile non potrà essere inferiore a € 1.500.000,00.

## **PARTE V - AGGIUDICAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO**

### **Articolo 21 - Criterio di aggiudicazione nell'Accordo Quadro**

L'ammontare massimo dell'Accordo Quadro suscettibile di ribasso è quello al netto degli oneri della sicurezza e cioè di € 743.727,00 (settecentoquarantatremilasettecentoventisette/00). L'aggiudicazione dell'Accordo Quadro avverrà ai sensi dell'art. 95, del D.Lgs. n. 50/2016, cioè all'offerta economicamente più vantaggiosa valutabile secondo i criteri di seguito indicati.

Il punteggio massimo attribuibile ad ogni offerta sarà di 100 punti ripartito come di seguito indicato:

- 1) "Merito tecnico": fino a un massimo di 70 punti su 100
- 2) "Prezzo": fino a un massimo di 30 punti su un totale di 100.

Il punteggio previsto per il criterio "Merito tecnico" è suddiviso nei punteggi attribuiti ai seguenti sub-criteri:

- a) numero di cantieri in cui eseguono contemporaneamente i lavori: punti 15.
- b) Organizzazione e logistica aziendale: punti 30.
- e) Qualifiche, formazione e esperienza del personale utilizzato nell'appalto: punti 25.

Si procederà alla valutazione della congruità delle offerte ai sensi dell'art. 97, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016.

L'offerta dovrà essere, altresì, accompagnata:

- da una dichiarazione con la quale l'impresa attesti di aver effettuato il sopralluogo presso i luoghi oggetto del presente appalto ed aver preso conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla determinazione dell'offerta. Il ribasso sarà applicato sulle voci previste dal/dai:

- a) Tariffa dei Prezzi per le Opere Edili ed Impiantistiche edizione 2012 della Regione Lazio;

b) Prezzari DEI Tipografia del Genio Civile - Edizione II semestre 2016.

Il medesimo ribasso verrà altresì applicato per le voci non contemplate nei prezzari citati, come i nuovi prezzi. L'attività di manutenzione sarà quindi compensata "a misura", sulla base delle prestazioni effettivamente erogate valutate in conformità al presente capitolato, al netto del ribasso offerto dichiarato dall'Aggiudicatario nella procedura di Accordo Quadro.

### **Articolo 22 - Modalità di stipula dei contratti specifici**

I contratti basati sull'Accordo Quadro concluso con un solo operatore economico secondo le procedure previste al comma 3 dell'art. 54 del D.lgs. 50/16 sono aggiudicati entro i limiti delle condizioni fissate nel medesimo accordo. Gli specifici contratti verranno stipulati interamente "a misura". Per la stipulazione di tali contratti, l'Amministrazione consulta per iscritto l'operatore economico Aggiudicatario dell'accordo quadro, chiedendogli di completare o stilare, se necessario, la sua offerta in merito alle attività da svolgersi ed oggetto di contratto; l'offerta dovrà rispettare le condizioni economiche stabilite nell'Accordo.

Il ribasso percentuale offerto dall'Aggiudicatario in sede di gara si intende pertanto da applicare a tutti i prezzi unitari desumibili dai prezzari indicati ai punti a) e b) del precedente articolo.

I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 106 del Codice dei contratti.

I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono solo ai lavori ribassabili, mentre ciò non vale per gli oneri della sicurezza e la salute nel cantiere che verranno calcolati di volta in volta all'interno del contratto specifico.

## **PARTE VI - NORME FINALI**

### **Articolo 23 - Oneri e obblighi a carico dell'Aggiudicatario**

1. Oltre agli oneri di cui alla normativa vigente ed al presente Capitolato, e da quanto previsto dai piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'Aggiudicatario gli oneri e gli obblighi che seguono:
  - a) la fedele esecuzione dei lavori e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal D.L., in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'Aggiudicatario non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto;
  - b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaimento e la sistemazione delle sue



strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dalla stessa Amministrazione;

- c) l'assunzione in proprio, tenendone indenne l'Amministrazione, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto;
- d) l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla D.L., sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi;
- e) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli previsti all'interno dell'attività oggetto di contratto;
- f) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della D.L., comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti approvvigionati od in precedenza eseguiti da altre ditte e per i quali competono a termini di contratto all'Aggiudicatario le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'Aggiudicatario fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso Aggiudicatario;
- g) la concessione, su richiesta della D.L., a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori di altro tipo, dell'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che l'Amministrazione intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall'Amministrazione, l'impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
- h) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
- i) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'Aggiudicatario si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto dell'Amministrazione, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
- l) l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili;
- m) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;
- n) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori

- i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
- o) la consegna (di volta in volta precisato dalla direzione lavori con ordine di servizio) di eventuale quantitativo di materiale usato smontato dall'area di cantiere ed idoneo per costituire parti di ricambio omogenei per successive manutenzioni;
  - p) l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'Aggiudicatario l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
  - q) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'Aggiudicatario, restandone sollevati l'Amministrazione, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
2. L'Aggiudicatario è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dall'Amministrazione (Consorti, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

Qualora l'Amministrazione riscontri violazioni alle disposizioni indicate, la stessa procederà ad attuare la procedura indicata dall'art. 30 commi 5 e 6 del D.lgs 50/2016, nonché le procedure di risoluzione di cui all'art. 108 comma 3 del D.lgs 50/2016. L'Amministrazione provvederà all'acquisizione del DURC presso gli Enti interessati (I.N.A.I.L., I.N.P.S., Ispettorato del Lavoro ecc.) per l'aggiudicazione del presente accordo quadro.

#### **Articolo 24 - Obblighi speciali a carico dell'Aggiudicatario**

1. L'Aggiudicatario è obbligato:
- a) a svolgere opere sui diversi cantieri, ad indiscutibile richiesta della D.L., fino a 3 contemporaneamente, in distinte ubicazioni e sedi afferenti all'Amministrazione. La squadra di operai impiegata in ogni cantiere dovrà essere composta da un minimo di due unità. Pertanto l'Aggiudicatario dovrà disporre di personale in numero adeguato a garantire la presenza di più squadre su più cantieri contemporaneamente;

- b) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato, non si presenti;
- c) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;
- d) a consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal contratto specifico e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
- e) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia (nei limiti consentiti dalla normativa) nonché a firmare le relative liste settimanali sottoposte dal direttore dei lavori anche mediante l'ausilio di software e strumenti informatici.

### **Articolo 25 - Penali**

All'Aggiudicatario dell'Accordo Quadro in caso di inadempienza accertata durante l'esecuzione del singolo contratto specifico si applicherà una penale pari all'1 per mille dell'importo di ciascun contratto specifico per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione dei lavori dove non è richiesta la somma urgenza o l'urgenza di esecuzione.

Verranno invece applicate le seguenti penali connesse alle tempistiche di esecuzione degli interventi:

- nel caso di pronto intervento, qualora l'Aggiudicatario, non appena ricevuto l'ordine dalla D.L. e senza aspettare la regolarizzazione con un contratto specifico, non intervenga entro un'ora dalla comunicazione od ordine impartito dalla Direzione Lavori, verrà applicata una penale di € 50,00 conteggiata a partire dall'ora successiva al ricevimento della comunicazione;
- nel caso in cui l'Aggiudicatario sospendesse i lavori senza un giustificato motivo tecnico e senza le dovute autorizzazioni da parte della D.L. è soggetto ad una penale di Euro 500,00 per ogni giorno di sospensione o di ritardo dovuto ai suddetti motivi.

Tutte le penali di cui al presente articolo saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in alcun caso l'Aggiudicatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento delle penali medesime. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall'Amministrazione a causa dei ritardi. Qualora l'Aggiudicatario accumuli trattenute per un ammontare pari o superiore al 10% dell'importo del contratto, sarà ritenuto automaticamente gravemente inadempiente e, come tale, passibile di risoluzione unilaterale del singolo contratto specifico.

## **Articolo 26 - Risoluzione dell'Accordo Quadro e dei contratti specifici**

L'Amministrazione ha facoltà di risolvere l'Accordo Quadro ed i contratti specifici, ex art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), nei casi di seguito specificati.

Risoluzione dell'Accordo Quadro:

- a) raggiungimento, accertato dal Responsabile Unico del Procedimento, del limite massimo globale previsto per l'applicazione delle penali (10% del valore massimo dell'Accordo Quadro);
- b) intervenuta mancanza, nei confronti dell'Affidatario, durante la vigenza dell'Accordo, delle condizioni richieste nell'art. 80 del Codice, o si dimostri che in fase di gara siano state rese false dichiarazioni;
- c) cessione, da parte dell'Aggiudicatario, dell'Accordo quadro o di singoli Contratti specifici;
- d) manifesta incapacità o inidoneità, nell'esecuzione degli interventi di manutenzione;
- e) inadempienza accertata, da parte dell'Aggiudicatario, alle norme di legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della Legge n. 136/2010 e ss. mm. e ii.;
- f) grave inadempienza, da parte dell'Aggiudicatario, alla norme e disposizioni in materia di sicurezza nell'esecuzione delle attività previste dai Contratti specifici;
- g) risoluzione di n. 2 (due) Contratti specifici: nel caso in cui intervengano due risoluzioni, per qualsiasi ragione indicata nel presente capitolato, che determina la risoluzione stessa di due specifici Contratti, l'Amministrazione procederà alla risoluzione dell'Accordo Quadro medesimo e di tutti i Contratti in essere riferiti allo stesso Accordo, ritenendo l'Aggiudicatario responsabile dei danni derivanti dalle suddette inadempienze e dalla mancata esecuzione degli ulteriori contratti specifici stipulati tramite l'Accordo ed in corso d'opera;
- h) mancato rispetto dei termini e delle condizioni economiche nei contratti specifici che determinarono l'aggiudicazione dell'Accordo;
- i) in tutti gli altri casi espressamente previsti nel testo del presente Capitolato, anche se non richiamati nel presente Articolo.

L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 108 comma 2 lett. B) D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., ha l'obbligo di risolvere l'Accordo per intervenuto provvedimento definitivo, nei confronti dell'Aggiudicatario, che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice.

Risoluzione dei contratti specifici:

- a) raggiungimento del limite massimo previsto per l'applicazione delle penali (10% dell'importo contrattuale);
- b) inadempimento alle disposizioni della Direzione dei Lavori riguardo ai tempi di esecuzione del contratto specifico o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fatte, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

- c) subappalto abusivo e cessione anche parziale del contratto specifico o violazione di norme sostanziali che disciplinano il subappalto;
- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) mancata rispondenza dei beni forniti alle specifiche ed allo scopo del lavoro oggetto del singolo contratto;
- f) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008.

La risoluzione dell'Accordo quadro e dei singoli Contratti specifici, nei casi succitati, sarà comunicata all'Aggiudicatario a mezzo di lettera raccomandata con Avviso di Ricevimento o PEC ed avrà effetto, senza obbligo preventivo di diffida da parte dell'Amministrazione, a far data dal ricevimento della stessa.

Eventuali inadempienze non esplicitamente indicate fra quelle in elenco, ma tali da compromettere il rispetto dei contenuti dell'Accordo quadro o ritenute rilevanti per la specificità dei lavori relativi ai singoli Contratti, saranno contestate all'Aggiudicatario dal RUP con comunicazione scritta, inoltrata a mezzo raccomandata A.R., o PEC.

Nella contestazione è prefissato un termine congruo entro il quale l'Aggiudicatario deve sanare l'inadempimento o presentare le proprie osservazioni giustificative. Decorso il suddetto termine senza che l'inadempimento sia sanato, o qualora l'Amministrazione non ritenga accoglibili le eventuali giustificazioni addotte, si procede alla risoluzione dell'Accordo quadro o del singolo Contratto.

In caso di risoluzione dell'Accordo quadro, l'Amministrazione si riserva la facoltà prevista dall'articolo 110, comma 1, interpellando progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo Accordo quadro. Contestualmente alla risoluzione dell'Accordo quadro l'Amministrazione procederà ai sensi dell'art. 103 comma 2 D.lgs.50/2016.

Nei casi di risoluzione del contratto specifico o di esecuzione di ufficio, come pure in caso di fallimento dell'Aggiudicatario, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti secondo la normativa vigente e ponendo a carico dell'Aggiudicatario inadempiente gli eventuali maggiori oneri e/o danni derivanti.

La comunicazione della decisione assunta dall'Amministrazione è fatta all'Aggiudicatario nella forma della raccomandata con Avviso di Ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza degli interventi di manutenzione. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dall'Amministrazione si fa luogo, in contraddittorio fra la Direzione dei Lavori e l'Aggiudicatario o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza degli interventi di manutenzione, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione dell'Amministrazione per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

La risoluzione dell'Accordo Quadro legittima anche la risoluzione dei singoli contratti specifici in corso stipulati sino alla data in cui si verifica la risoluzione dell'Accordo Quadro medesimo. La risoluzione dell'Accordo Quadro, infine, risulta causa ostativa alla stipula di nuovi Contratti Specifici basati sul medesimo Accordo.

### **Articolo 27 - Norme di Rinvio**

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si rinvia alle norme vigenti in materia.

### **Articolo 28 - Trattamento dei dati personali, proprietà dei dati**

La partecipazione alla gara comporta il consenso al trattamento dei dati personali trasmessi con la documentazione richiesta per la partecipazione, ai sensi dell'art. 53 del D.lgs. 50/2016, (dell'art. 13 del D.lgs. 196/03,) specificando che:

- a) ha la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento dei lavori di cui si tratta;
- b) avverrà presso gli uffici dell'I.S.S., con l'utilizzo anche di sistemi informatici, nei modi e nei limiti necessari per conseguire la finalità predetta, e sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza;
- c) il conferimento dei dati è obbligatorio per i soggetti che intendano concorrere alla gara;
- d) i dati conferiti possono essere diffusi nell'ambito degli uffici provinciali e comunicati ad altri enti pubblici (per es., Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, Prefettura, Procura della Repubblica);
- e) agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui al D.lgs. 196/03 e ss.mm. e ii.;

L'Appaltatore è responsabile del trattamento dei dati personali dell'I.S.S. dei quali venga eventualmente a conoscenza nel corso dell'esecuzione dell'accordo quadro.

Tali dati quindi potranno essere utilizzati esclusivamente per le finalità strettamente connesse all'esecuzione dell'accordo quadro.

Tutti i dati derivanti dall'esecuzione dell'accordo quadro (censimento, monitoraggio, software applicativo di gestione del servizio con le relative licenze, ecc.) sono di esclusiva proprietà dell'Amministrazione.

E' vietata la riproduzione, imitazione e/o contraffazione, per altri lavori estranei al presente accordo quadro, o per altri utilizzi, di documenti, disegni, schizzi, modelli, ecc. consegnati dall'ISS all'Appaltatore sia in fase di gara che durante il periodo contrattuale; in caso contrario, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto.

## **PARTE VII - CONTROVERSIE, MANODOPERA, CONTRATTI COLLETTIVI**

### **Articolo 29 - Accordo bonario (Art. 205 Dlgs 50/2016)**

Qualora durante l'esecuzione del singolo contratto specifico, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all'importo contrattuale dell'opera comprese tra il 5 per cento ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, il D.L. deve dare immediata comunicazione al R.U.P. delle riserve trasmettendo opportuna relazione riservata. Il R.U.P. valuterà l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento della predetta misura.

Il R.U.P. entro 15 giorni dalla comunicazione del D.L. e ove costituito, dall'organo di collaudo, richiederà alla Camera arbitrale una lista di cinque esperti da cui, in intesa con il soggetto che ha formulato le riserve, selezionano l'esperto incaricato di formulare la motivata proposta bonaria. In caso di mancata intesa sul nominativo da selezionare entro 15 giorni dalla trasmissione della lista, l'esperto sarà nominato dalla Camera arbitrale, che ne fisserà anche il compenso secondo l'art. 209 del D.lgs. 50/2016. La proposta sarà formulata dall'esperto entro 90 giorni dalla nomina. Qualora il R.U.P. non richieda la nomina dell'esperto, la proposta sarà formulata dallo stesso R.U.P. entro 90 giorni dalla comunicazione ricevuta.

L'esperto, se nominato, o il R.U.P. verificate le riserve in contraddittorio stilerà la proposta di accordo bonario e verrà trasmessa all'Amministrazione ed all'impresa Appaltatrice, se la proposta è accettata dalle parti, entro 45 giorni dal ricevimento l'accordo bonario sarà concluso e sarà redatto apposito verbale sottoscritto dalle parti. La pronuncia dell'Amministrazione deve avvenire con provvedimento motivato; la mancata pronuncia nel termine previsto costituisce rigetto della proposta.

La procedura può essere reiterata nel corso dei lavori una sola volta. La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell'emissione del certificato di regolare esecuzione.

Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere da 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dall'Amministrazione, ovvero dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.

La procedura di cui sopra può essere esperita anche per le controversie circa l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche; in questi casi tutti i termini di cui sopra possono essere ridotti: nelle more della risoluzione delle controversie l'Aggiudicatario non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dall'Amministrazione.

### **Articolo 30 - Definizione delle controversie**

Ove non si proceda all'accordo bonario di cui sopra e l'Aggiudicatario confermi le riserve, la definizione delle controversie è attribuita al foro di Roma.

### **Articolo 31 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera**

L'Aggiudicatario è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

- a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto dei contratti ricadenti nell'Accordo Quadro, l'Aggiudicatario si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro in vigore;
- b) i suddetti obblighi vincolano l'Aggiudicatario anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
- c) è responsabile in rapporto all'Amministrazione dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'Aggiudicatario dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti dell'Amministrazione;
- d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'Aggiudicatario invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, l'Amministrazione paga direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Aggiudicatario in esecuzione del contratto.

### **Articolo 32 - Spese contrattuali, imposte, tasse**

Sono a carico dell'Aggiudicatario senza diritto di rivalsa:

- a) le spese contrattuali;
- b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
- c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
- d) le spese, le imposte e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione dell'Accordo e dei singoli contratti;
- e) il rimborso dei costi sostenuti dall'Amministrazione per la pubblicazione del bando ed esito della gara relativa all'Accordo Quadro, entro sessanta giorni dall'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 216 comma 11 del D.lgs. 50/2016.

Sono altresì a carico dell'Aggiudicatario tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo. Qualora atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinino aggiornamenti del presente articolo o conguagli delle somme



per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'Aggiudicatario. A carico dell'Aggiudicatario restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'accordo.

I contratti e più in generale l'ammontare stabilito nell'Accordo Quadro è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato si intendono I.V.A. esclusa.

## **PARTE VIII - SPECIFICHE TECNICHE DEGLI INTERVENTI**

### **Articolo 33 - Cronoprogramma e tempistica degli interventi**

Data la particolarità e l'importanza per i fini istituzionali e degli ambienti da sottoporre ai lavori, al fine di non interrompere un'attività di pubblico servizio, il crono-programma deve essere concordato preventivamente con il R.U.P. e il Direttore dei Lavori, eseguendo gli interventi in modo prevalente nei periodi di chiusura delle attività istituzionali e per i piccoli interventi manutentivi anche durante i giorni prefestivi e festivi prevedendo eventualmente più turni di lavoro giornaliero. Per tali tempistiche l'Impresa si deve attenere scrupolosamente alle disposizioni impartite dal Direttore dei Lavori senza per questo accampare maggiori oneri derivanti da maggiori costi.

### **Articolo 34 - Definizione dei lavori di riqualificazione e manutenzione oggetto dei singoli contratti**

Le attività oggetto di singoli contratti riguarderanno tutte le opere e provviste emergenti o occorrenti per i lavori di manutenzione e riqualificazione di natura edile ed impiantistica da eseguirsi nei locali e spazi annessi di pertinenza, site negli immobili di proprietà o concessi in uso a vario titolo all'ISS, la cui consistenza è indicata nella Tabella "Planimetria Generale ISS" allegata.

Nell'Accordo, potrà essere compreso il noleggio di tutti i mezzi di cantiere e le attrezzature necessarie all'esecuzione delle suddette opere, previste dai contratti nazionali e provinciali di lavoro, nonché le strutture per il ricovero delle attrezzature. Pertanto, sono compresi tutti quei lavori, attività, opere, forniture e servizi accessori volti allo svolgimento della manutenzione e riqualificazione, meglio descritti nei successivi articoli del presente capitolato e indispensabili al mantenimento e/o al ripristino dell'integrità e del buon funzionamento delle strutture.

La consistenza patrimoniale, ed i relativi dati contenuti nella suddetta Tabella, devono intendersi puramente indicativi e suscettibili di variazioni. Pertanto l'Aggiudicatario non potrà richiedere, in alcun caso, maggiorazioni dell'offerta economica o impugnare l'aggiudicazione dell'accordo quadro in seguito a variazione della consistenza patrimoniale.

### **Articolo 35 - Descrizione della tipologia dei possibili interventi manutentivi**

Sono compresi nell'accordo tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato, secondo le norme della buona tecnica ed a regola d'arte. A titolo puramente indicativo e non esaustivo si elencano nel seguito le principali prestazioni esigibili all'Operatore Economico Aggiudicatario dell'Accordo Quadro:

- la manutenzione e la riqualificazione da eseguirsi nelle aree e locali di cui all'Allegato denominato " Planimetria Generale ISS" a seguito di un guasto, pericolo od in accordo con le richieste dell'Amministrazione meglio descritte nel seguito;
- lavori di pronto intervento (in somma Urgenza o Urgenza) potenzialmente esigibili in tutte le ore della giornata (h24).

La Rendicontazione degli interventi eseguiti all'interno di ciascun contratto stipulato all'interno dell'Accordo Quadro: l'Aggiudicatario dovrà presentare un rapporto di lavoro e un consuntivo con relativo bilancio per ogni singolo intervento, indicando il numero di contratto in cui l'intervento ricade, la descrizione dell'intervento, l'ubicazione ed i singoli importi divisi per lavori a misura, per opere in economia (se preventivamente autorizzate dalla D.L. e nei limiti consentiti) e per provviste e/o materiali eventualmente occorsi e non previsti in tariffa.

Ogni rendicontazione dovrà permettere di individuare i locali, la sua collocazione e la tipologia dell'intervento eseguito con la finalità di utilizzare tali dati per indagini statistiche. La rendicontazione di ciascun intervento, dovrà far parte, di una rendicontazione complessiva per ogni contratto in cui sarà possibile ricavare, la reportistica e l'analisi economica che permetta di ottenere il rendiconto per contratto, per edificio, per struttura richiedente (Ufficio/Dipartimento/Centro/Servizio), per tipologia dell'intervento o per qualsiasi altro parametro utile all'amministrazione.

Tali rendicontazioni, se richieste dalla D.L., dovranno essere corredate da una relazione tecnico-descrittiva a firma del Direttore Tecnico dell'Aggiudicatario (con allegati: disegni di piante, sezioni, prospetti e particolari costruttivi, foto, render, etc.). Tali rapporti dovranno essere sottoscritti dall'Aggiudicatario e vistati dalla D.L. dell'Amministrazione.

Più in generale, le attività di manutenzione e riqualificazione che potranno essere oggetto di singoli contratti specifici stipulati durante il periodo contrattuale dell'Accordo Quadro dovranno svolgersi secondo le modalità che dipendono dalla tipologia dell'intervento richiesto. In funzione dell'urgenza dell'attività manutentiva, l'Amministrazione, tramite la propria D.L., potrà richiedere all'appaltatore l'esecuzione delle seguenti tipologie di intervento:

- 1) manutenzione urgente su chiamata per guasto o pericolo:

tale tipologia di manutenzione è quella relativa agli interventi da effettuare immediatamente a seguito di un guasto o mal funzionamento verificatosi presso i locali in uso all'Amministrazione: da tale tipologia di intervento potrebbero infatti scaturire, a seconda dell'urgenza richiesta, un pronto intervento da eseguirsi entro un'ora dalla chiamata oppure un intervento a breve termine da eseguirsi entro le 24 ore come meglio descritto nel seguito; risulta evidente che per le suddette tipologie di intervento, le attività verranno contabilizzate a consuntivo e regolarizzate mediante la stesura di un contratto specifico stipulato successivamente all'esecuzione delle opere, secondo le condizioni ed i dettami previsti dall'Accordo Quadro; i lavori classificabili in questa tipologia di intervento sono indicativamente:

- tutte le opere di manutenzione che si rendono necessarie in ragione di eventi non prevedibili e che, per la loro natura o per la sicurezza, sono da eseguire immediatamente. Le opere di riparazione che richiedono l'intervento entro le due ore

successive alla trasmissione della richiesta all'Aggiudicatario (anche in orari extra lavorativi: serali, notturni, prefestivi e festivi);

l'intervento, dovrà prevedere la messa in sicurezza della zona di lavoro e tutte quelle operazioni atte ad evitare ulteriori danni e quanto sia possibile per evitare l'interruzione delle attività istituzionali, anche mediante operazioni risolutive provvisorie; le successive attività dovranno essere concordate ed autorizzate tramite la D.L. e ricadranno nella tipologia dei lavori definiti da eseguirsi nel breve termine.

Nei casi di somma urgenza l'Aggiudicatario, con la propria organizzazione, dovrà garantire, nel caso richiesto, la gestione simultanea di più interventi; per "organizzazione" si intende la capacità dell'Aggiudicatario di eseguire con mano d'opera, mezzi, materiali e quanto altro necessario, l'esecuzione contemporanea di più opere, nei tempi prefissati dalla D.L., come meglio specificato all'interno del presente Capitolato.

L'Aggiudicatario sarà ritenuto responsabile per ogni danno derivante all'Amministrazione per la mancata tempestività degli interventi, per la mancanza di messa in sicurezza o per negligenza nell'adottare provvedimenti per evitare ulteriori danni rispetto a quelli presenti al momento dell'intervento; resta inteso che la coincidenza di più interventi da eseguire, in nessun modo giustifica ritardi nell'esecuzione dei lavori ordinati dalla D.L.

L'Aggiudicatario, in tutti casi di emergenza ravvisati dalla D.L., dovrà garantire l'intervento in orario notturno o nei giorni festivi, al fine di poter ripristinare sempre e comunque le condizioni di sicurezza evitando l'interruzione dei servizi e l'interruzione del normale svolgimento delle attività.

Rientrano in questa tipologia di interventi anche i lavori a breve termine o urgenti, quali le opere di manutenzione che richiedono l'intervento sul posto e la chiusura delle operazioni necessarie al massimo entro le 24 ore successive a partire dalla comunicazione di richiesta della D.L.

Nel caso in cui l'esecuzione dell'attività manutentiva nelle 24 ore preveda delle soluzioni temporanee e non risolutive, e la risoluzione definitiva del problema richieda interventi complessi o l'allestimento di un cantiere, gli interventi successivi a quelli urgenti ricadranno nella tipologia dei lavori di manutenzione programmata o preventivata da eseguirsi all'interno di un altro contratto specifico con annesso cronoprogramma con le attività da eseguire alla stregua di tutti gli interventi di manutenzione programmata meglio descritti in seguito.

Si ribadisce che è piena ed esclusiva facoltà della D.L. stabilire se un'opera di manutenzione ha o meno i requisiti dell'intervento di somma urgenza od urgenza e pertanto da eseguire immediatamente.

2) manutenzione preventiva, migliorativa e/o correttiva:

questa tipologia di intervento rappresenta la manutenzione più comunemente applicata per ridurre la manutenzione su guasto. Questa tipologia di manutenzione potrà essere richiesta dall'Amministrazione nel caso in cui l'intervento manutentivo si renda necessario ma non è urgente e quindi può essere pianificato con l'operatore economico Aggiudicatario; fanno parte di queste tipologie di manutenzione tutti quei lavori a medio e lungo termine la cui esecuzione avverrà solo in seguito ad una specifica stipula di contratto all'interno dell'Accordo Quadro richiamante le condizioni del medesimo accordo.

3) riqualificazione programmata:

tali tipologie di manutenzione verranno espletate nei seguenti casi:

1. si è a conoscenza dello stato o ciclo di funzionamento dell'elemento o manufatto da mantenere per cui si può deciderne la manutenzione o la sostituzione dello stesso;
2. il grado di ripetibilità di un certo guasto sullo stesso elemento da mantenere risulta elevato per cui si è nelle condizioni tecnico-economiche in cui occorre effettuare un intervento migliorativo volto a ridurre od eliminare la percentuale di accadimento del guasto;
3. adeguare le tecnologie dei materiali alle normative vigenti e/o migliorare le dotazioni tecnologiche alle nuove esigenze lavorative e di ricerca; in tutti i casi si affida all'Aggiudicatario l'onere di segnalare e di monitorare l'eventuale stato o frequenza di accadimento del guasto/rottura di uno stesso elemento tramite una adeguata scheda informativa: rimane comunque facoltà della D.L. stabilire se l'intervento è da operare e di conseguenza porlo tra i lavori programmabili;

### **Articolo 36 - Modalità di ordinazione dei lavori**

Gli interventi di manutenzione, oggetto di singoli contratti specifici, saranno ordinati tramite la stipula di specifici contratti (od ordini di lavoro) regolati dagli stessi patti e condizioni definiti nell'Accordo Quadro stipulato con l'Aggiudicatario dello stesso. Il contratto od ordine di lavoro verrà sottoscritto dai rappresentanti dell'Amministrazione (aventi potere di firma) e dall'Aggiudicatario a seguito di una richiesta di intervento alle stesse condizioni dell'accordo quadro e approvato dalla D.L.. La richiesta di intervento sarà compilata e spedita dalla D.L. all'Aggiudicatario tramite email. All'interno della richiesta vi saranno indicati una serie di dati minimi (riportati di seguito), necessari all'operatore economico per individuare l'intervento o gli interventi da realizzare:

Dati minimi contenuti nella richiesta di intervento:

- codice o numero di riconoscimento della richiesta;
- la data della richiesta di intervento;
- la tipologia dell'intervento da effettuare;
- la descrizione dell'intervento;
- l'oggetto su cui effettuare l'intervento;
- il riferimento alla localizzazione fisica (edificio, piano, locale);
- il riferimento dell'utenza (Nome Cognome e telefono) da cui è partita la richiesta;
- tempo utile di esecuzione,
- eventuali riferimenti ad allegati (layout , planimetrie, disegni, relazioni, foto etc.).

L'Aggiudicatario dell'Accordo Quadro, ricevuta la richiesta di intervento, nel caso in cui si tratti di interventi eseguibili a medio ed a lungo termine (non urgenti), provvederà a stilare e spedire alla D.L. (tramite email, etc.) un computo metrico estimativo relativo agli interventi da realizzare nel rispetto di quanto già contenuto nell'Accordo Quadro sia in termini di prescrizioni che in termini economici. Il computo verrà analizzata dalla D.L. e, se approvata, comporterà la stipula del

contratto specifico da sottoscrivere a cura di entrambe le parti (Aggiudicatario e rappresentanti delegati dall'Amministrazione). Nel caso di interventi in somma urgenza ed urgenti, l'attività verrà regolarizzata a consuntivo mediante un contratto specifico e non vi sarà pertanto la fase di richiesta d'offerta. Ogni contratto specifico dovrà contenere, oltre che il riferimento all'Accordo Quadro, anche tutte le seguenti informazioni:

- la data di stipula del contratto;
- la descrizione sommaria delle opere contrattualizzate con i riferimenti (numero) alla/e richiesta/e ed all'offerta (da allegare al contratto) che hanno generato il contratto medesimo;
- l'importo contrattualizzato;
- la tipologia dell'intervento o degli interventi da realizzare e pertanto anche i tempi necessari per l'esecuzione;
- le firme dei rappresentanti dell'Impresa Aggiudicataria e dell'Amministrazione.

Nell'ordinativo o contratto è quindi indicata dalla D.L. anche la tipologia dell'intervento manutentivo in funzione dell'urgenza della richiesta di intervento.

All'Aggiudicatario potranno infatti essere richieste opere di pronto intervento oppure interventi a breve termine le cui tempistiche e modalità sono state già descritte all'interno del presente capitolato; in particolare, per gli interventi di somma urgenza od urgenti, la D.L. provvederà, a sua discrezione, a far eseguire prima l'opera, eliminando lo stato di pericolo e successivamente, regolarizzarla a consuntivo tramite l'emissione del relativo ordinativo/contratto specifico ricadente nel medesimo Accordo Quadro.

L'ordinativo inoltre, sarà utilizzato per l'applicazione di eventuali penali dovute a ritardi rispetto ai tempi stabiliti dalla tipologia dell'intervento, calcolati sulla base dell'orario di comunicazione della richiesta e/o di inizio e fine dell'intervento. La D.L. provvederà a contabilizzare l'intervento o gli interventi ricadenti all'interno del contratto specifico secondo quanto stabilito all'interno del presente Capitolato e secondo le specifiche condizioni economiche dettate dall'Accordo Quadro. In merito ai consultivi, l'Aggiudicatario dovrà comunicare alla D.L. i seguenti dati aggiuntivi:

- la data di inizio e di fine del lavoro;
- i dati di consuntivo delle risorse impegnate per l'intervento;
- la descrizione dettagliata dell'intervento eseguito;
- eventuali allegati (disegni e foto ante e post operam, etc.).

## **PARTE IX - TERMINI PER L'ESECUZIONE DEI CONTRATTI SPECIFICI**

### **Articolo 37 - La Direzione Lavori**

Per la corretta esecuzione dei contratti ricadenti all'interno dell'Accordo Quadro, l'Amministrazione, trattandosi di lavori di manutenzione, nomina un proprio D.L. che, direttamente o coadiuvato da propri incaricati facenti parte della struttura organizzativa dell'Amministrazione, provvederà alla gestione e al controllo di tutte le attività dell'Aggiudicatario.

La D.L. presiederà tutte le fasi degli interventi dalla stipula del contratto specifico (invio delle richieste) al controllo finale dell'operato e sarà comunicata all'Aggiudicatario con i relativi recapiti da utilizzare per ogni tipo di comunicazione (telefono, e-mail).

Trattandosi di interventi da eseguire anche contemporaneamente su più aree, la struttura della D.L. che dovrà interfacciarsi con l'Aggiudicatario potrà essere costituita da più direttori operativi facenti capo ad un unico D.L..

Prima dell'inizio dei lavori o alla consegna degli stessi verrà comunicata all'Aggiudicatario dell'Accordo Quadro da parte della D.L. la composizione della struttura di cui la stessa è costituita.

L'Operatore economico dell'Accordo Quadro dovrà provvedere, per proprio conto, a designare una propria sede operativa nel comune di Roma o provincia indicandone indirizzo, telefoni, email da utilizzare per ogni richiesta, dotata di persone qualificate (presidio minimo di due persone) volto ad intervenire, assistere e/o smistare le richieste provenienti dalla D.L. o dalla Struttura dell'Amministrazione.

L'Aggiudicatario, all'atto della stipula dell'Accordo Quadro, dovrà comunicare all'Amministrazione per iscritto i dati della propria sede operativa, i nominativi delle persone di cui sopra, del D.T. che dovrà essere un tecnico, laureato o diplomato, iscritto all'Ordine o all'Albo Professionale, secondo le competenze professionali e del suo sostituto.

Il Direttore tecnico e il suo sostituto designati dall'Aggiudicatario, dovranno comunicare per iscritto all'Amministrazione, l'accettazione dell'incarico loro conferito specificando esplicitamente di essere a conoscenza degli obblighi derivanti dal presente Capitolato.

### **Articolo 38 - Consegna e inizio dei lavori**

L'atto di stipula di ciascun contratto specifico rappresenterà la consegna formale dei lavori di manutenzione oggetto del medesimo contratto che ricade nell'Accordo Quadro stipulato.

Trattandosi di un Accordo per la manutenzione nel quale gli interventi non risultano predeterminati nel numero, ma sono quelli resi necessari secondo le necessità dell'Amministrazione in un determinato arco di tempo, per ogni intervento verrà data comunicazione all'Aggiudicatario con specificazione se trattasi di intervento urgente o meno mediante emissione di un ordinativo di lavoro nel quale saranno specificati i termini qualitativi e quantitativi tecnici ed economici. I termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data di stipula del contratto o, nel caso di lavori di somma urgenza, dalla data dell'avvenuta comunicazione od invio della richiesta di intervento. E' facoltà dell'Amministrazione procedere in via d'urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipula formale del contratto, ai sensi della legge vigente in materia.

### **Articolo 39 - Termini per l'ultimazione dei lavori e verbale di ultimazione**

L'ultimazione dei lavori oggetto di specifici contratti sarà definita all'interno degli stessi in funzione della tipologia di richiesta od intervento manutentivo. Infatti, il tempo utile di ultimazione di ogni singolo intervento manutentivo dipenderà dalla tipologia dell'intervento stesso indicata dalla D.L. sull'ordinativo o contratto.

Trattandosi di interventi non predeterminati nel numero, l'Amministrazione si riserva di ordinare l'esecuzione dei lavori e disporre l'esecuzione nel modo che riterrà più conveniente. Non appena avvenuta l'ultimazione di tutte le attività manutentive previste all'interno di uno specifico contratto,

l'Aggiudicatario informerà per iscritto la direzione dei lavori che previo adeguato preavviso, procederà, entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione dell'avvenuta ultimazione dei lavori, alle necessarie operazioni in contraddittorio, redigendo, per le opere riscontrate come regolarmente eseguite, l'apposito verbale di ultimazione (da stilare per ciascun contratto).

#### **Articolo 40 - Proroghe**

L'Aggiudicatario, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale definito all'interno di un singolo contratto specifico, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 5 giorni prima della scadenza del predetto termine.

#### **Articolo 41 - Sospensioni ordinate dal Direttore dei Lavori**

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la D.L. d'ufficio o su segnalazione dell'Aggiudicatario può ordinare la sospensione dei lavori oggetto di singolo contratto redigendo apposito verbale sentito l'Aggiudicatario. Per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all'Aggiudicatario.

Il verbale di sospensione deve contenere:

- a) l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
- b) l'adeguata motivazione a cura della D.L.;
- c) l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.

Il verbale di sospensione controfirmato dall'Aggiudicatario deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; qualora il R.U.P. non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dall'Amministrazione.

Qualora l'Aggiudicatario non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo, oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procede secondo quanto prescritto dalla normativa vigente. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P.

Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.

Non appena cessate le cause della sospensione il D.L. redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all'accertata durata della sospensione. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall'Aggiudicatario e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l'ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori.

#### **Articolo 42 - Regolare Esecuzione**

L'Aggiudicatario dovrà in tutti modi garantire tutti i componenti installati per un minimo di 24 mesi dopo l'avvenuta installazione e ne sarà comunque garante anche dopo la scadenza contrattuale fino al compimento del termine suddetto. Entro tale termine l'Aggiudicatario ha l'obbligo di riparare tempestivamente, a sua cura e spese, tutti i guasti e le imperfezioni che si manifestino negli impianti e nelle opere per effetto della cattiva qualità dei materiali o per difetto di montaggio restando a suo carico tutte le spese sostenute per le suddette riparazioni (fornitura di materiali, installazioni, verifiche, mano d'opera...).

Al termine delle prestazioni, laddove previsto, l'Aggiudicatario è tenuto a rilasciare all'Amministrazione la dichiarazione di conformità del lavoro eseguito; di tale dichiarazione faranno parte integrante la relazione contenente la tipologia di materiali impiegati. Il certificato di regolare esecuzione deve essere redatto entro 3 mesi dal termine dell'intervento.

#### **Articolo 43 - Programma esecutivo dei lavori dell'Aggiudicatario**

Trattandosi di opere di manutenzione, non esiste un programma esecutivo degli interventi da eseguire nei contratti specifici.

L'Accordo ha una durata di mesi 12 (dodici) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di stipula dello stesso: nel caso in cui all'interno di singoli contratti specifici vi siano degli interventi più complessi e/o particolari, verrà richiesto all'Aggiudicatario un programma dettagliato ed esecutivo dei lavori da eseguire. Tale programma dovrà essere preliminarmente approvato e/o modificato dalla D.L. prima di renderlo esecutivo a tutti gli effetti.

#### **Articolo 44 - Inderogabilità dei termini di esecuzione**

Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma esecutivo, qualora presente, o della loro ritardata ultimazione:

- a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
- b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal D.L. o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
- c) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
- d) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Aggiudicatario comunque previsti dal presente Capitolato speciale;



- e) le eventuali controversie tra l'Aggiudicatario e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'Aggiudicatario né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
- f) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Aggiudicatario e il proprio personale dipendente;
- g) le sospensioni disposte dall'Amministrazione, dal D.L., dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
- h) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.

#### **Articolo 45 - Lavoro notturno, festivo e reperibilità**

Il lavoro notturno, festivo e reperibilità è compreso, compensato e soddisfatto così come previsto dalla regolamentazione vigente e da quanto stabilito all'interno del presente capitolato. L'Aggiudicatario dovrà garantire, anche a mezzo telefonico cellulare, la ricezione degli ordinativi od ordini di servizio, la reperibilità 24 ore su 24, compresi i giorni festivi e prefestivi per eventuali interventi su chiamata, da iniziarsi per il pronto intervento entro un'ora dall'avvenuta richiesta e/o comunque in funzione della tipologia del singolo intervento manutentivo richiesto.

#### **Articolo 46 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi**

Eventuali variazioni delle opere da svolgere dovranno essere preventivamente approvate dalla D.L. e saranno valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui agli elenchi prezzi contrattuali. Qualora tra gli elenchi prezzi contrattuali non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale redatto in contraddittorio.

La contabilizzazione e liquidazione dell'opera eseguita contenuta nei contratti specifici ricadenti nell'Accordo Quadro, dovrà prevedere la produzione della documentazione necessaria alla liquidazione delle attività svolte secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Nello specifico, per ogni ordinativo, dovranno essere indicate le voci di consuntivo relative alle opere compiute (od a misura) e presenti in tariffa, le opere eventualmente svolte in economia e preventivamente autorizzate dalla D.L. ed anche riscontrabili dalle liste operai (nel caso organizzate per mese) ed eventuali forniture di materiali desumibili dalle liste provviste.

### **PARTE X - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI**

#### **Articolo 47 - Lavori a misura**

La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a misura ed incluso nelle generalità e specifiche della Tariffa dei Prezzi per le Opere Edili ed Impiantistiche e nell'elenco prezzi desunto dal Prezzario della Regione Lazio edizione 2012. Nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità,

completezza e concretezza del lavoro appaltato secondo regola d'arte. Il computo delle forniture ed opere viene eseguito, in dipendenza delle esigenze di condotta dei lavori, a misura o ad economia, applicando i prezzi unitari degli Elenchi prezzi citati, al netto della variazione di gara; tuttavia, per ogni singolo ordine di lavoro o contratto, l'importo delle opere in economia non può essere superiore al 20% del valore totale dell'ordine stesso (al netto del ribasso d'asta).

#### **Articolo 48 - Prezzi della manodopera**

Per ogni ordinativo, i lavori in economia, preventivamente approvati dalla D.L., saranno inclusi in apposite liste operai organizzate per mese ed indicanti i dettagli delle ore svolte, il dettaglio della tipologia di lavoro e del personale dell'Aggiudicatario che le ha eseguite. Il costo della manodopera liquidato è quello con aggiornamento bimestrale a cura dell'Associazione Costruttori Edili di Roma e provincia (A.C.E.R.) e approvato dal Provveditorato alle OO.PP. del Lazio e comprende per le seguenti voci di:

- **Materiali** - Tutte le spese per le forniture, i trasporti, le imposte, i dazi, i noli, le perdite, nessuna eccettuata, per darli pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto dei lavori.
- **Operai e Mezzi d'Opera** - tutte le spese per fornire mano d'opera, attrezzi e macchinari idonei allo svolgimento dell'opera dovranno trovarsi nel rispetto della normativa vigente in materia assicurativa, antinfortunistica e del lavoro ed i prezzi dovranno comprendere quote di tali oneri.
- **Lavori** - Tutte le spese per i mezzi d'opera provvisionali, nessuna esclusa, e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Aggiudicatario dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente richiamati.

Su detto importo sarà applicata una maggiorazione per spese generali ed utili d'impresa pari al totale percentuale del 26,5% (ventiseivirgolacinque) assoggettato anch'esso al ribasso contrattuale offerto dall'Aggiudicatario. La quota contrattuale relativa agli oneri della sicurezza verrà ripartita proporzionalmente all'importo degli stati di avanzamento. Infine, i prezzi stabiliti nel presente capitolato, si intendono comprensivi di tutti gli oneri contrattuali, assicurativi, e previdenziali e di tutte le opere necessarie per il compimento del lavoro e sono invariabili per tutta la durata dell'accordo.

#### **Articolo 49 - Norme di misurazione e valutazione di ogni lavorazione riportante in tariffa**

Per tutte le opere dell'accordo le varie quantità di lavoro vengono determinate con misure geometriche, escluso ogni altro metodo e per tutte, risultano comuni le considerazioni e le norme generali riportate nelle prescrizioni generali della Tariffa prezzi e di seguito elencate.

##### **Criterio generale**

- Per tutte le opere in relazione alla qualità e provenienza dei materiali, alle caratteristiche costruttive, alle normative di riferimento, alle prescrizioni in genere, alle norme di misurazione, si fa completo riferimento alle descrizioni e condizioni generali nel seguito elencate e contenute in Elenco Prezzi, che è parte integrante e sostanziale del presente Capitolato.

### Metodo di calcolo

- Tutti i prezzi sono comprensivi di spese generali ed utili, valutati nella misura complessiva del 26,5% (spese generali 15%, utili 10%). Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa. L'IVA è in ogni caso a carico del committente. Per quanto riguarda i nuovi prezzi, non riportati negli elenchi prezzi contrattuali, si intendono comprensivi, in linea generale, di tutte le misure di sicurezza collettive e personali, i relativi apprestamenti, previsti nelle norme vigenti in materia, salvo le eventuali indicazioni particolari contenute nei piani di sicurezza. I lavori che la Tariffa compensa, si intendono finiti, completati in ogni loro parte, ed eseguiti secondo le modalità e le prescrizioni contrattuali ed in rispondenza allo scopo a cui sono destinati. I prezzi saranno calcolati effettuando, per un campione rappresentativo di articoli delle diverse categorie di lavori, un'analisi dei prezzi ricavata dalla composizione delle risorse elementari (mano d'opera e materiali), dei noli e dei semilavorati (malte ed impasti di calcestruzzo). Per le restanti voci si procederà attraverso ragguagli con le voci consimili ove possibile o facendo riferimento a prezzi di mercato ricavati da esperienze dirette degli operatori.

### Obiettivi ed ambito di applicazione

- Le tariffe dei prezzi si riferiscono a condizioni "medie", per quanto attiene sia alla dimensione che alla composizione del costruendo, sia alla sua complessità intrinseca, sia alle soggezioni derivanti dalle condizioni locali. I prezzi si riferiscono a lavori pubblici. I prezzi, non potendo comprendere e prevedere l'ampia casistica di tutte le lavorazioni ed i prodotti presenti sul mercato, fanno riferimento a quelle lavorazioni e a quei prodotti più utilizzati e più rappresentativi nelle costruzioni medie, come sopra definite, selezionandoli dall'ampia gamma esistente, e ponendo l'obiettivo di evitare la pubblicizzazione dei materiali e dei marchi esclusivi delle aziende. Nella scelta dei materiali o componenti industriali ad alto contenuto tecnologico l'Aggiudicatario dovrà dimostrare di aver scelto materiali o componenti prodotti da società che dispongono di una certificazione dei sistemi di qualità rilasciata, sulla base delle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, da organismi accreditati ai sensi della serie UNI EN 45.000 e successive modificazioni.

### Opere compiute

- Nei prezzi sono comprese e compensate tutte le spese per mezzi d'opera, assicurazioni di ogni specie, tutte le forniture occorrenti e la loro lavorazione ed impiego, indennità di cave, di passaggi, di depositi, di cantiere, di occupazioni temporanee e diverse, mezzi d'opera provvisori e ogni altra condizione prevista dal piano di sicurezza, nessuno escluso, carichi, trasporti e scarichi e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto e a regola d'arte ed in piena efficienza, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Aggiudicatario dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente specificati o richiamati nei vari articoli di elenco, salvo quanto esplicitamente escluso ed in ogni caso esclusi i ponteggi per la realizzazione delle opere all'esterno degli edifici.

### Opere in economia

- Gli operai per i lavori in economia devono essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti e devono essere provvisti dei necessari attrezzi. Il soggetto Aggiudicatario è obbligato senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai che non riescano di gradimento per qualsiasi motivo alla Direzione dei lavori. Circa le prestazioni di mano d'opera sono osservate le disposizioni e convenzioni stabilite dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi.

### Noleggi

- Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di servizio e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento. Sono a carico esclusivo dell'Aggiudicatario la manutenzione degli attrezzi e delle macchine. Il prezzo comprende gli oneri relativi alla mano d'opera, al combustibile, ai lubrificanti, ai materiali di consumo, all'energia elettrica e a tutto quanto occorre per il funzionamento delle macchine. Con i prezzi di noleggio delle motopompe, oltre alla pompa, sono compensati il motore, o la motrice, il gassogeno e la caldaia, la linea per il trasporto dell'energia elettrica ed, ove occorra, anche il trasformatore.

I prezzi di noleggio di meccanismi in genere, si intendono corrisposti per tutto il tempo della durata del contratto durante il quale i meccanismi rimangono a piè d'opera a disposizione dell'Amministrazione, e cioè anche per le ore in cui i meccanismi stessi non funzionano, applicandosi il prezzo stabilito per meccanismi in riposo in ogni altra condizione di cose. Nel prezzo del noleggio sono compresi e compensati gli oneri e tutte le spese per il trasporto a piè d'opera, montaggio, smontaggio ed allontanamento di detti meccanismi. Per il noleggio dei carri ed autocarri il prezzo verrà corrisposto soltanto per le ore di effettivo lavoro, rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo.

### Trasporti

- Con i prezzi dei trasporti s'intende compensata anche la spesa per i materiali di consumo, la mano d'opera del conducente e ogni altra spesa occorrente. I mezzi di trasporto per i lavori in economia debbono essere forniti in pieno stato di efficienza e corrispondere alle prescritte caratteristiche. La valutazione delle materie trasportate è fatta, a seconda dei casi, a volume od a peso, con riferimento alla distanza.

## **Articolo 50 - Modalità di esecuzione di ogni lavorazione**

### Designazione sommaria delle opere da eseguire

- Salvo quanto più specificamente indicato nei successivi paragrafi e salvo le più precise indicazioni che all'atto esecutivo possono essere date dalla D.L., le opere da eseguirsi alle condizioni tutte del presente Capitolato, possono essere riassunte schematicamente nella seguente descrizione: tutte le opere e provviste emergenti, occorrenti per i lavori di manutenzione di natura edile ed impiantistica nonché le opere, le prestazioni, le forniture ed i servizi accessori connessi da eseguirsi presso le aree di proprietà o concesse in uso a vario titolo all'ISS, la cui consistenza è

indicata nell'Allegato " Planimetria Generale ISS". Trattasi quindi di manutenzioni in genere dove non è possibile eseguire un vero e proprio elenco ma si possono solo dare delle indicazioni generali sul modo di esecuzione dei lavori e sul metodo valutativo degli stessi, previsto tra l'altro dalla Tariffa dei Prezzi per le Opere Edili ed Impiantistiche edizione 2012.

#### Forma e principali dimensioni delle opere

- La forma e le principali dimensioni delle opere di manutenzione che formano oggetto dell'accordo, sono di volta in volta comunicate dalla D.L. con idonea descrizione di massima che serve quale aiuto e traccia in relazione alle disposizioni impartite dalla stessa D.L. o da suo incaricato, durante le fasi di attuazione nel cantiere. Sono pertanto fatte salve tutte le istruzioni che la D.L. impartisce all'atto esecutivo. L'Impresa non può invocare a giustificazione di opere eseguite in modo non accettato dalla Direzione Lavori, mancanza di disegni esecutivi o di ordini, essendo essa comunque obbligata a chiederli tempestivamente alla D.L., prima di eseguire i lavori. La posa in opera di qualsiasi materiale, apparecchio o manufatto, consisterà in genere nel suo prelevamento dal luogo di deposito, nel suo trasporto in sito (intendendosi con ciò tanto il trasporto in piano o in pendenza, che il sollevamento in alto o la discesa in basso, il tutto eseguito con qualsiasi sussidio o mezzo meccanico, opera provvisoria, ecc.), nonché nel collocamento nel luogo esatto di destinazione, a qualunque altezza o profondità ed in qualsiasi posizione, ed in tutte le opere conseguenti (tagli di strutture, fissaggio, adattamento, stuccature e riduzioni in pristino). L'Aggiudicatario ha l'obbligo di eseguire il collocamento di qualsiasi opera o apparecchio che gli venga ordinato dalla D.L., anche se forniti da altre Ditte. Il collocamento in opera dovrà eseguirsi con tutte le cure e le cautele del caso; il materiale o manufatto dovrà essere convenientemente protetto, se necessario, anche collocato, essendo l'Aggiudicatario unico responsabile dei danni di qualsiasi genere che potessero essere arrecati alle cose poste in opera, anche dal solo traffico degli operai durante e dopo l'esecuzione dei lavori, sino al termine e consegna, anche se il particolare collocamento in opera si svolge sotto la sorveglianza o assistenza del personale di altre Ditte, fornitrici del materiale o del manufatto.

#### **Articolo 51 - Requisiti dei materiali e componenti**

##### Specifiche dei Materiali

- I materiali occorrenti per la realizzazione dei lavori devono, ad insindacabile giudizio della D.L e degli organi di controllo preposti essere riconosciuti della migliore qualità ed essere il più possibile compatibili con i materiali preesistenti in modo da non interferire negativamente con le proprietà fisiche, chimiche e meccaniche dei manufatti da risanare. Il soggetto Aggiudicatario è obbligato, in qualsiasi momento, ad eseguire o a fare compiere, presso gli stabilimenti di produzione o laboratori ed istituti autorizzati, tutte le prove prescritte dalla normativa o dalla D.L. sui materiali impiegati o da impiegarsi (sia che siano confezionati o formati nel corso dei lavori o preesistenti) ed, in genere, su tutte le forniture previste dall'accordo. In particolare l'Aggiudicatario deve:

- o determinare lo stato di conservazione dei manufatti da ripristinare;
- o individuare l'insieme delle condizioni ambientali e climatiche cui è esposto il manufatto;
- o individuare le cause e i meccanismi di alterazione.

L'eventuale prelievo dei campioni, da eseguire secondo le norme del C.N.R., viene effettuato in contraddittorio con il soggetto Aggiudicatario ed è appositamente verbalizzato. I materiali non accettati dalla D.L., in quanto a suo insindacabile giudizio non riconosciuti idonei, devono essere rimossi immediatamente dal cantiere a cura e a spese dell'Aggiudicatario e sostituiti con altri rispondenti ai requisiti richiesti. L'Aggiudicatario resta comunque responsabile per quanto concerne la qualità dei materiali forniti.

#### Presentazione del campionario

Il soggetto Aggiudicatario prima dell'inizio dei lavori, deve presentare la campionatura dei materiali che intende utilizzare nella esecuzione dell'opera. Ogni campione deve essere numerato e deve portare un cartellino col nome della Ditta costruttrice e della Ditta appaltante, inoltre, deve essere elencato in apposita distinta che deve essere presentata al D.L. per ottenere la sua approvazione. Tutti i materiali ed i componenti utilizzati, nell'esecuzione delle opere, devono essere realizzati secondo le norme tecniche di sicurezza dell'ente italiano di unificazione (UNI) e del comitato elettrotecnico italiano (C.E.I.), nonché nel rispetto di quanto prescritto dalla legislazione tecnica vigente in materia (art. 7 Legge n. 46 del 05.03.1990). Resta esplicitamente inteso che la presentazione dei campioni non esonera la ditta prescelta dall'obbligo di sostituire, ad ogni richiesta, quei materiali che, pur essendo conformi ai campioni, non risultino corrispondenti alle prescrizioni del Capitolato, o che comunque non siano di gradimento della D.L..

#### Corrispondenza dei materiali e delle forniture

- I materiali e le forniture devono corrispondere alle prescrizioni di legge, a quelle del presente capitolato nonché delle singole descrizioni riportate nell'elenco prezzi. La D.L. ha la facoltà di rifiutare in qualunque tempo i materiali e le forniture che non abbiano i requisiti prescritti, che abbiano subito deperimenti dopo l'introduzione nel cantiere, o che per qualsiasi causa non risultassero conformi alle condizioni contrattuali. Il soggetto Aggiudicatario deve provvedere a rimuovere dal cantiere le forniture ed i materiali rifiutati e sostituirli a sue spese con altri idonei, detta operazione deve essere eseguita con celerità ed immediatezza già a partire dal giorno successivo all'ordine del D.L.; ove il soggetto Aggiudicatario non effettuasse la rimozione nel termine prescritto dal D.L., l'Amministrazione può provvedere direttamente ed a spese del soggetto Aggiudicatario, a carico del quale resta anche qualsiasi danno derivante dalla rimozione così eseguita. Qualora venisse accertata la non corrispondenza alle prescrizioni contrattuali dei materiali e delle forniture accettate e già poste in opera, si procede come disposto dalla normativa vigente per le opere di competenza del Ministero dei LL.PP..

### Materiali Forniti in economia

- I materiali forniti in economia debbono essere consegnati a piè d'opera nei luoghi indicati dalla D.L. Il materiale risponderà sia nelle quantità che nella qualità a quanto richiesto dall'Amministrazione così da essere geometricamente e ponderatamente commensurabile. Le sostanze ed i materiali originariamente contenuti in recipienti, involucri o sacchi chiusi o sigillati saranno contabilizzati per l'unità di origine, ritenendo non più utilizzabili gli eventuali residui. La lista dei materiali forniti all'Amministrazione sarà compilata settimanalmente a cura dell'impresa. I prezzi unitari saranno quelli di elenco, se esistenti, o quelli concordati al momento dell'ordine.

### ALLEGATI

Allegato - " Planimetria Generale ISS" in uso all'Istituto Superiore di Sanità